COMUNE DI ONSERNONE

REGOLAMENTO INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE

RICHIAMATI

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno1987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT); la
- Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- la Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987;
- la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della Legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;
- il Decreto esecutivo concernente gli incentivi per l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti dell'8 marzo 2023;
- Il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);

CAPITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e obbiettivi

[1] Il presente regolamento disciplina i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali per il finanziamento e la promozione di misure realizzate sul territorio comunale volte a incrementare l'efficienza energetica, favorire l'impiego di energie rinnovabili, favorire una mobilità più sostenibile.

Art. 2 Beneficiari

[1] Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e all'utilizzo di energie rinnovabili sono concessi ai proprietari di edifici riscaldati, non destinati a residenza secondaria, ubicati nel territorio giurisdizionale del Comune di Onsernone.

[2] Gli incentivi volti a favorire la mobilità sostenibile sono destinati esclusivamente alle persone che hanno il proprio domicilio civile nel Comune di Onsernone e alle aziende con sede giuridica nel Comune di Onsernone.

[3] Il Municipio si riserva la facoltà, nell'ambito della concessione degli incentivi di cui all'art. 2 cpv. 1, di accordare la precedenza ai proprietari di edifici destinati all'abitazione primaria ad uso proprio, oppure di limitare l'importo degli incentivi concessi ai proprietari di abitazioni primarie non ad uso proprio (affittate a terze persone domiciliate).

[4] Per i beneficiari di cui al cpv. 1, qualora l'immobile oggetto dell'incentivo sia adibito ad abitazione primaria mediante locazione e non sia utilizzato direttamente dal proprietario quale propria abitazione primaria, la concessione dell'incentivo è subordinata cumulativamente alle seguenti condizioni:

a) il locatario ha il proprio domicilio civile nel Comune di Onsernone e utilizza effettivamente l'immobile quale abitazione primaria;
b) la locazione è oggetto di un contratto della durata minima di tre anni oppure a tempo indeterminato con un termine di disdetta non inferiore a sei mesi.

Art. 3 Autorità competenti

[1] L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio che la può delegare ai servizi dell'amministrazione tramite ordinanza sulle deleghe all'amministrazione.

[2] Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, il Municipio può avvalersi della collaborazione dei preposti Servizi dell'amministrazione cantonale, di enti e specialisti esterni.

3 In particolare, è competenza del Municipio:

a) emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
b) stabilire mediante Ordinanza, per le tipologie di incentivo previste dal presente Regolamento, gli importi e le percentuali applicabili entro i limiti massimi previsti e in funzione del credito disponibile;
c) disciplinare mediante Ordinanza i requisiti tecnici, la documentazione, i termini e le modalità di domanda, calcolo e versamento;
d) pubblicare a scopo divulgativo, in forma anonima, le caratteristiche e i dati tecnici degli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

[4] Al Municipio è data la facoltà di organizzare e finanziare azioni mirate, coerenti con gli obiettivi del presente Regolamento (vedi art. 1). L'importo destinato a queste azioni non può superare il 20% del credito annuo disponibile (vedi art. 5).

[5] Il presente regolamento non pregiudica la possibilità di eventuali adesioni da parte del Comune ad iniziative proposte da terzi.

Art. 4 Campo di Applicazione

[1] Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune di Onsernone riconosce degli incentivi finanziari nei seguenti settori:

a) il risanamento energetico dell'involucro degli edifici esistenti, compresa la sostituzione dei serramenti;
b) la prima installazione di sistemi idraulici di distribuzione del calore;
c) la sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati da fonti fossili o di riscaldamenti elettrici diretti con impianti alimentati da energie rinnovabili;
d) l'installazione di impianti solari termici, impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo dell'energia;
e) l'acquisto di benzina alchilata e l'esecuzione di certificazioni e analisi energetiche;
f) l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico;
g) l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
h) l'acquisto di biciclette elettriche;
i) l'acquisto di motoveicoli interamente elettrici;
j) l'acquisto di autovetture interamente elettriche.

Art. 5 Finanziamento

[1] Il credito annuo complessivo destinato agli incentivi è di principio determinato, nel preventivo comunale. Gli incentivi possono essere finanziati mediante risorse comunali, prelevamenti dal Fondo energie rinnovabili (FER), donazioni, lasciti, contributi di terzi o altre entrate destinate alle finalità del presente Regolamento.

[2] Le domande complete che eccedono il credito disponibile possono essere inserite in una lista d'attesa secondo l'ordine cronologico di ricezione ed essere evase nell'anno successivo unicamente in presenza di un nuovo credito approvato. L'inserimento nella lista non attribuisce un diritto alla concessione o al versamento dell'incentivo.

[3] Il Comune, in funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro e della propria disponibilità finanziaria, si riserva la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento.

Art. 6 Versamento

Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.

CAPITOLO II – PROCEDURA E CONDIZIONI

Art. 7 Procedura

[1] La procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata mediante una richiesta da inoltrare al Municipio secondo le seguenti modalità:

a) Per gli oggetti all'art. 4 cpv 1 lettere a), b) c) d) la domanda è da inoltrare prima dell'inizio dei lavori e prima di effettuare degli acquisti o delle ordinazioni;
b) Per gli oggetti all'art. 4 cpv 1 lettere e), f), g), h), i), j) la domanda deve essere presentata dopo l'acquisto.

[2] A complemento o al fine di verificare le informazioni ricevute, il Municipio può richiedere in ogni momento informazioni supplementari relative all'oggetto o alla prestazione interessata dall'incentivo.

[3] Le domande sono esaminate ed evase secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse, purché debitamente compilate e corredate di tutta la documentazione richiesta. Ai fini della determinazione dell'ordine di trattazione, fa stato la data in cui la domanda risulta completa di tutte le informazioni e dei giustificativi richiesti.

[4] Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo o della richiesta di versamento comporta la perdita del diritto all'incentivo.

[5] Le domande di incentivo presentate oltre i termini prescritti non sono ammesse. Il diritto all'incentivo decade qualora la richiesta di versamento non sia presentata entro i termini prescritti.

[6] Una volta ultimati i lavori o effettuati gli acquisti di cui al cpv. 1 lett. a), il richiedente deve presentare al Municipio la richiesta di versamento dell'incentivo, corredata della documentazione richiesta.

[7] Il Municipio disciplina mediante Ordinanza municipale i termini e le disposizioni esecutive relative alla procedura di concessione e di versamento degli incentivi, nonché la documentazione richiesta.

Art. 8 Condizioni generali

[1] La concessione degli incentivi comunali è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla relativa Ordinanza.

[2] Per gli interventi di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a), b), c) e d), devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sono state ottenute, ove necessarie, le autorizzazioni delle autorità competenti, segnatamente una licenza edilizia cresciuta in giudicato, e sono rispettate le disposizioni legali applicabili;
b) l'intervento è eseguito da ditte o imprese con sede in Svizzera oppure in proprio. In caso di esecuzione in proprio, sono riconosciuti unicamente i costi documentati dei materiali;
c) i lavori non sono iniziati prima della presentazione della domanda di incentivo.

[3] Per il medesimo edificio, la medesima categoria di incentivo può essere concessa una sola volta nell'arco di 15 anni. Nel caso di edifici costituiti in proprietà per piani (PPP), per gli incentivi di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a) limitatamente alla sostituzione dei serramenti, b) e c), relativi rispettivamente alla prima installazione di sistemi idraulici di distribuzione del calore e alla sostituzione degli impianti di riscaldamento, l'incentivo può essere concesso separatamente per ciascuna unità immobiliare interessata, qualora gli interventi riguardino sistemi o impianti autonomi. Il limite di 15 anni si applica separatamente a ciascuna unità immobiliare per la medesima categoria di incentivo

[4] L'incentivo è negato se l'intervento non produce un significativo miglioramento dello stato iniziale per quanto riguarda il consumo energetico; le mere sostituzioni con caratteristiche equivalenti non sono incentivabili.

[5] Eventuali sussidi, contributi o altre forme di agevolazione concessi da terzi devono essere esplicitamente dichiarati dal richiedente. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che beneficiano di contributi o altre forme di agevolazione oltre a quelle concesse dal Cantone e dalla Confederazione.

[6] L'erogazione degli incentivi è subordinata alla disponibilità del credito annuale stanziato. In caso di esaurimento del credito annuale, le richieste pervenute possono essere inserite in lista d'attesa ai sensi dell'art. 5 cpv. 2. In tal caso, la relativa decisione sul contributo è emanata non appena è disponibile il credito per l'anno successivo.

[7] In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini o delle scadenze previsti dal presente Regolamento, dall'Ordinanza o dalla decisione di concessione, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.
[8] Qualora l'incentivo sia stato concesso sulla base di informazioni errate, di fatti inesatti o incompleti oppure in violazione di norme giuridiche, il Municipio può revocare la decisione e, se l'incentivo è già stato versato, esigerne la restituzione totale o parziale.

[9] Non sono concessi incentivi per interventi la cui esecuzione sia imposta da un obbligo legale. Il rispetto delle prescrizioni tecniche e normative applicabili agli interventi realizzati volontariamente non esclude il diritto all'incentivo. Qualora un intervento incentivabile divenga obbligatorio per legge, la concessione di nuovi incentivi cessa a decorrere dall'entrata in vigore della relativa disposizione legislativa.

[10] Di principio, gli incentivi per interventi edilizi sono concessi per interventi che soddisfano i requisiti necessari all'ottenimento dei contributi cantonali previsti dal Decreto esecutivo in ambito energetico in vigore.

[11] Il Municipio disciplina mediante Ordinanza le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare gli obblighi di comunicazione, le procedure di controllo e le modalità di calcolo della restituzione.

CAPITOLO III – INCENTIVI

Art. 9 Risanamento energetico degli edifici

[1] Per i risanamenti energetici di base (efficienza energetica dell'involucro) per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Comune può accordare un incentivo supplementare sino a un massimo del **50 %** dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di **CHF 7'000.—** per edificio.

[2] Per la sostituzione delle finestre non è necessario il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale sia riconosciuto; i contributi vengono comunque erogati L'incentivo può raggiungere il **40%** dei costi riconosciuti, ritenuto un massimo di **CHF 6'000.—** per edificio.

[3] Se per motivi tecnici, architettonici o di tutela non è possibile coibentare esternamente le pareti perimetrali, il Comune incentiva l'applicazione interna di intonaci termoisolanti a base di calce fino a **CHF 50**.— per m², ritenuto un massimo di **CHF 5'000.—** per edificio.

Art. 10 Sistema di distribuzione idraulica del calore

[1] È concesso un incentivo per la prima installazione di un sistema idraulico di distribuzione del calore in edifici precedentemente privi di tale sistema.

[2] L'incentivo può raggiungere fino ad un massimo di **CHF 50.—** per m^2 di superficie riscaldata, ritenuto un massimo di **CHF 3'000.—** per edificio o impianto.

Art. 11 Impianti di riscaldamento rinnovabili

[1] Per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a fonti fossili (olio combustibile, gas) e riscaldamenti elettrici diretti con fonti rinnovabili (calore ambiente, pompe di calore, impianti a legna, impianti a pellet, ecc.); per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo supplementare sino a un massimo del **50%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di **CHF 3'000.—** per edificio o impianto.

[2] Per la sostituzione di pompe di calore installate prima dell'anno 2000 con nuovi modelli ad alta efficienza si applicano i medesimi limiti di cui al cpv. 1.

Art. 12 Impianti solari termici, fotovoltaici e batterie di accumulo

[1] Per la realizzazione di collettori solari termici per i quali è già stato riconosciuto l'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo supplementare sino a un massimo del **50%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di **CHF 3'000.** — per edificio.

[2] Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici per i quali è già stato riconosciuto il diritto all'incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo supplementare sino a un massimo del **50%** dell'incentivo cantonale, ritenuto un importo massimo di **CHF 3'000.—** per edificio.

[3] Per impianti fotovoltaici integrati nella copertura di edifici inseriti in zona nucleo, in zone meritevoli di protezione o su edifici protetti, il massimale di cui al cpv. 2 può essere elevato fino a **CHF 6'000.—**

4 Per batterie di accumulo stazionarie abbinate a impianti fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti, il Municipio può accordare un contributo unico fino a **CHF 2'000.—** per batteria e per edificio. I requisiti minimi sono stabiliti dall'Ordinanza.

Art. 13 Riduzione dell'inquinamento e consulenze energetiche

[1] Il Comune incentiva l'utilizzo di benzina alchilata nell'ambito di attività agricole, forestali e di manutenzione del verde fino ad un massimo di CHF 2.— per litro, per un massimo di 20 litri all'anno per beneficiario. Possono beneficiarne le persone fisiche con domicilio civile nel Comune.

[2] Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE + CECE Plus), effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo del **50%** del costo fino ad un massimo di **CHF 300.—**. Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati.

Art. 14 Supplementi per recupero di edifici quale residenza primaria

[1] Qualora gli interventi di risanamento energetico comportino il recupero, la riattivazione o la trasformazione di una o più unità abitative da destinare ad abitazione primaria, è riconosciuto un incentivo supplementare pari al **50%** dell'importo degli incentivi effettivamente concessi ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento.

[2] Le unità abitative per le quali è concesso l'incentivo supplementare devono mantenere la destinazione ad abitazione primaria per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

[3] La temporanea mancata occupazione dell'abitazione non costituisce di per sé una violazione del vincolo, purché sia mantenuta la destinazione ad abitazione primaria e l'immobile non venga utilizzato per altri scopi.

[4] In caso di cambiamento della destinazione d'uso prima della scadenza del termine previsto al cpv. 2, l'incentivo supplementare è soggetto a restituzione proporzionale al periodo residuo del vincolo di destinazione. Gli incentivi ordinari concessi ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 12 non sono soggetti a restituzione per tale motivo.

[5] Il decesso del beneficiario non comporta di per sé l'obbligo di restituzione dell'incentivo supplementare. In caso di successione o di trasferimento della proprietà, il vincolo di destinazione ad abitazione primaria permane per la durata residua, secondo le modalità stabilite dalla legislazione applicabile.

[6] Il Municipio disciplina mediante ordinanza le condizioni e le modalità di concessione dell'incentivo supplementare, nonché le modalità di verifica del rispetto del vincolo di destinazione.

CAPITOLO IV – MOBILITA SOSTENIBILE

Art. 15 Trasporto pubblico

[1] Il Comune promuove l'utilizzo dei trasporti pubblici mediante la concessione di incentivi per l'acquisto di abbonamenti nominativi di seconda classe a favore delle persone che hanno il proprio domicilio civile nel Comune

[2] Per l'acquisto di abbonamenti Arcobaleno o abbonamento generale valido in Svizzera può essere riconosciuto un incentivo fino a un massimo del **50%** del costo dell'abbonamento.

[3] Ai giovani domiciliati nel Comune, che non hanno ancora compiuto 30 anni all'inizio della validità dell'abbonamento e che frequentano una formazione post obbligatoria, un apprendistato oppure una formazione terziaria riconosciuta dal Cantone Ticino, può essere riconosciuto un contributo per l'acquisto di abbonamenti Arcobaleno fino a un massimo del **90%** del costo dell'abbonamento. Dal contributo calcolato secondo la percentuale stabilita dal Municipio sono dedotti eventuali contributi cantonali, federali o di altri enti concessi per il medesimo abbonamento. Il contributo non è cumulabile con l'incentivo generale di cui al capoverso 2.

[4] Qualora, per esigenze legate alla formazione, sia necessario l'acquisto di un Abbonamento Generale (AG) valido in Svizzera, ai giovani di cui al capoverso 3 può essere riconosciuto un contributo fino a un massimo del **90%** del costo dell'abbonamento di seconda classe. Si applicano per analogia le disposizioni del capoverso 3 relative alla deduzione degli altri contributi e al divieto di cumulo.

[5] Per l'acquisto di abbonamenti meta prezzo può essere riconosciuto un incentivo fino a un massimo del **50%** del costo dell'abbonamento.

[6] Per gli abbonamenti di durata inferiore a un anno, gli incentivi previsti ai capoversi 2, 3 e 4 possono essere riconosciuti in funzione della durata

[7] Ai fini della concessione degli incentivi alle persone fisiche, il requisito del domicilio civile nel Comune deve essere soddisfatto al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

[8] Le persone giuridiche con sede giuridica nel Comune che promuovono l'utilizzo dei trasporti pubblici da parte dei propri dipendenti possono beneficiare di un incentivo fino a un massimo del **30%** del costo aziendale sostenuto, ritenuto un massimo di **CHF 200.—** annui per dipendente. Il contributo non può riferirsi a costi già coperti da altri incentivi comunali.

[9] Il Municipio disciplina mediante ordinanza, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, le percentuali applicabili, le condizioni di concessione, le modalità di calcolo e di coordinamento degli incentivi, la documentazione richiesta, i termini e le modalità di versamento.

16. Stazioni di ricarica per veicoli elettrici

[1] Possono venire concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche a favore dei proprietari di un veicolo elettrico domiciliati nel Comune.

[2] L'installazione deve essere eseguita da parte di un professionista del settore e la messa in servizio autorizzata dal servizio dell'amministrazione preposto.

[3] Per stazioni monodirezionali può essere concesso un incentivo fino ad un massimo del **20%** dei costi riconosciuti, ritenuto un massimo di **CHF 800.—**.
Per stazioni bidirezionali può essere concesso un incentivo fino al **40%**, ritenuto un massimo di **CHF 2'000.—**.
[4] L'incentivo è concesso solo per stazioni di ricarica domestiche acquistate presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

[5] Per ogni economia domestica è concesso l'incentivo per al massimo una stazione di ricarica.

17. Biciclette elettriche

[1] Possono beneficiare dell'incentivo i domiciliati nel Comune a partire dal compimento dei 14 anni, nonché le persone giuridiche con sede giuridica nel Comune per scopi di mobilità aziendale. L'incentivo è concesso unicamente se la bicicletta è nuova, acquistata in Svizzera, e il fabbricante offre una garanzia di almeno 2 anni con un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
[2] L'incentivo può raggiungere il **25%** del costo, ritenuto un massimo di **CHF 800.—**.

[3] Vige il divieto di rivendita entro 3 anni (restituzione scalare: 100% nel 1° anno, 60% nel 2° anno, 30% nel 3° anno).

[4] È concesso un incentivo ogni cinque anni per persona fisica e fino a due incentivi ogni cinque anni per persone giuridiche con almeno cinque dipendenti.

18. Acquisto di motoveicoli elettrici

[1] Per l'acquisto di motoveicoli interamente elettrici il Municipio può accordare un incentivo fino al **20%** del prezzo di acquisto, ritenuto un massimo di **CHF 500.—**.

[2] La vendita o la rinuncia del motoveicolo nei primi 5 anni comporta la restituzione dell'incentivo calcolato nella misura del **20%** ogni anno.

[3] L'incentivo è concesso solo per i motoveicoli acquistati presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

[4] Per ogni beneficiario è concesso un incentivo per l'acquisto di un motoveicolo elettrico una volta nell'arco di 5 anni.

19. Acquisto di autovetture elettriche

[1] Per l'acquisto di veicoli interamente elettrici, il Municipio può accordare un incentivo pari al massimo al **10%** del prezzo di acquisto, ritenuto un massimo di **CHF 2000.—**.

[2] La vendita o la rinuncia del veicolo nei primi 4 anni comporta la restituzione dell'incentivo calcolato nella misura del **25%** ogni anno.

[3] L'incentivo è concesso solo per i veicoli acquistati presso rivenditori ufficiali con sede in Svizzera.

[4] Per ogni beneficiario è concesso un incentivo per l'acquisto di un veicolo elettrico una volta nell'arco di 5 anni.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Diritto suppletorio

[1] Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento e dalla relativa Ordinanza si applicano le disposizioni federali e cantonali vigenti. Il Municipio decide i casi particolari nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 21 Reclamo e ricorso

[1] Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni della notificazione.

[2] Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il **01.01.2027** riservata l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.